



Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Gorizia
 Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone
 Via Terme Romane, 5 - 34074 Monfalcone (Go)
 e-mail: info@monfalconeport.it - tel 0481.414097 - fax 0481.414099



AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
 PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
 = UNI EN ISO 9001:2000 =

REGIONE AUTONOMA
 FRIULI-VENEZIA-GIULIA

COMUNE DI
 MONFALCONE

PROVINCIA DI
 GORIZIA

PROGETTO DEFINITIVO

PER I LAVORI DI APPROFONDIMENTO DEL CANALE DI ACCESSO E DEL BACINO DI
 EVOLUZIONE DEL PORTO DI MONFALCONE

QUOTA DI PROGETTO: -12,50m s.l.m.m.



Tavola ED_08	Titolo SCHEMA DI CONTRATTO		
Riferimento U:\OPERE\OP171\Definitivo CSIM_ASPM	Scala:	Redatto UFFICIO TECNICO CSIM	Approvato C.C.I.A.A. - A.S.P.M.

Ente preposto alla Progettazione



CONSORZIO PER LO
 SVILUPPO INDUSTRIALE
 DEL COMUNE DI
 MONFALCONE

Coordinatore per la Sicurezza

ing. Vittorio Bozzetto

Il Commitente


C.C.I.A.A. - A.S.P.M.

con la Consulenza Ambientale

MONFALCONE AMBIENTE

S.p.A.

a socio unico - Società sottoposta alla direzione e
 coordinamento dello CSIM



Progettista

ing. FABIO POCECCO

Responsabile Ufficio Tecnico CSIM

Il R.U.P.

ing. Sergio SIGNORE

Fabio Pocecco



0	marzo 2013	EMISSIONE
rev.	data	note

Azienda Speciale Porto di Monfalcone

Via Terme Romane, 5 – 34074
MONFALCONE (GO)

Appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei Lavori di approfondimento del canale di accesso e del bacino di evoluzione del Porto di Monfalcone. Quota di progetto – 12,50 m.s.m.m. CUP n. D47D99000000002; CIG n.

Schema di contratto d'appalto

(appalto integrato) - art. 53, comma 2, lettera b) D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163
(articoli 43, 169 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento ammonta a complessivi € 12.430.244,18 (di cui €. 97.336,00 non soggetti a ribasso), oltre ad IVA di legge ed oneri previdenziali - se dovuti - sull'ammontare del compenso per la progettazione esecutiva, ed è definito come segue:

Progettazione esecutiva	€ 73.600,00
Importo servizio ricognizione bellica	€ 910.500,00
Importo servizio di monitoraggio in operam	€ 41.940,00
Importo esecuzione lavori a corpo	€ 11.306.868,18
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 97.336,00
Totale	€ 12.430.244,18

Il Progettista del Progetto Definitivo

Ufficio Tecnico CSIM: Ing. Fabio Pocecco

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Sergio Signore

Indice:

PREMESSA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto del contratto.

Articolo 2 Ammontare del contratto.

Articolo 3 Condizioni generali del contratto.

Articolo 4 Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5 Termini per l'inizio e l'ultimazione delle opere e/o dei servizi.

Articolo 6 Penale per i ritardi.

Articolo 7 Sospensioni o riprese dell'intervento.

Articolo 8 Oneri a carico dell'appaltatore.

Articolo 9 Contabilità delle opere.

Articolo 10 Invariabilità del corrispettivo.

Articolo 11 Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Articolo 12 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

Articolo 13 Ritardo nei pagamenti.

Articolo 14 Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

Articolo 15 Risoluzione del contratto.

Articolo 16 Controversie.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

Articolo 18 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

Articolo 19 Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

Articolo 20 Subappalto.

Articolo 21 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

Articolo 22 Obblighi assicurativi.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23 Documenti che fanno parte del contratto.

Articolo 24 Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Articolo 25 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Repertorio n. _____ dd. _____

CONTRATTO D'APPALTO INTEGRATO

per l'esecuzione dei **“Lavori di approfondimento del canale di accesso e del bacino di evoluzione del Porto di Monfalcone: Quota di progetto a – 12,50 m.s.l.m.m.”** previa elaborazione della progettazione esecutiva, comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e successiva esecuzione dei lavori.

L'anno duemila..... _____ , il giorno _____ del mese di _____ , nella sede della Stazione Appaltante, presso l'ufficio di _____, avanti a me,

sono comparsi i signori:

a)- _____

nato a _____ il _____ , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone

codice fiscale _____ e partita IVA _____, che rappresenta nella sua qualità di _____,

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

b)- _____

nato a _____ il _____ , residente in _____ , via _____ , _ in qualità di _____ dell'impresa _____ con sede in _____ , via _____, _____

codice fiscale _____ e partita IVA _____, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito con atto notaio _____ in _____, rep. _____/racc. _____ in data _____,

tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa _____

con sede in _____, via _____, _____;

codice fiscale _____ e partita IVA _____;

2- impresa _____

con sede in _____, via _____, _____;

codice fiscale _____ e partita IVA _____;

3- impresa _____

con sede in _____, via _____, _____;

codice fiscale _____ e partita IVA _____;

4- impresa _____

con sede in _____, via _____, _____;

codice fiscale _____ e partita IVA _____;

nonché l'impresa (1) _____

con sede in _____, via _____, _____;

codice fiscale _____ e partita IVA _____, cooptata ai sensi

dell'articolo 92, comma 5, del regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; di

seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;

PREMESSO

a) che con deliberazione _____, è stato approvato il progetto definitivo inerente l'intervento concernente i "**Lavori di approfondimento del canale di accesso e del bacino di evoluzione del Porto di Monfalcone: Quota di progetto a – 12,50 m.s.l.m.m.**" previa elaborazione della progettazione esecutiva, comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e successiva esecuzione dei lavori. Progetto definitivo che espone una spesa totale di euro € 12.174.408,60.

b) che in seguito a procedura aperta, il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione del responsabile dell'ufficio _____ n. ____ in data _____, l'intervento è stato aggiudicato in via definitiva al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sulle opere e servizi in appalto pari al _____%

c) che il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del Responsabile del procedimento n. _____ in data _____, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva di cui alla precedente lettera b), ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

d) che ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data _____, rubricato al protocollo n. _____;

e) che la progettazione esecutiva è affidata a _____ in quanto appartenente allo staff tecnico oppure raggruppati per la progettazione in qualità di mandanti oppure progettisti su indicazione dell'appaltatore;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione degli interventi citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito «Codice dei contratti»).

2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara relativo all'intervento è il seguente: CIG:

b) il Codice Unico di Progetto dell'intervento è il seguente: CUP n. D47D99000000002.

Articolo 2. Ammontare del contratto.

L'ammontare del contratto ammonta ad €..... diconsì (.....).

Importo esecuzione lavori	
Oneri i sicurezza aggiuntivi (non ribassabili)	€ 97.336,00
Servizi vari	
Corrispettivo previsto per la progettazione esecutiva	
IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO -	

(L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.)

3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti e degli articoli 43, comma 6, e 119, comma 5, del D.P.R. n. 207 del 2010, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità delle opere e servizi appaltati.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalla documentazione tecnico-amministrativa posta a base d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e/o il computo metrico estimativo allegati al progetto.

3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee e le quantità delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato, che quelle risultanti dalla "lista" di cui all'art. 119 del D.P.R. n. 207 del 2010.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. L'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di _____ , all'indirizzo _____ , presso _____ .
2. I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante _____
3. Come risulta dal documento allegato « _____ » al presente contratto è/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i_ signor_ _____ autorizzato/i ad operare sul conto di cui al comma 4.
4. Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN:
IT ____ - ____ - _____ - _____ - _____.
5. L'appaltatore che non conduce l'intervento personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione delle opere e dei servizi a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo delle opere e/o dei servizi. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.
6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione delle opere e dei servizi.

(opzione 1: inizio progettazione post-contratto)

1. Dopo la stipula del presente contratto il responsabile del procedimento trasmette tempestivamente all'appaltatore l'ordine di servizio per la redazione della progettazione esecutiva ai sensi dell'articolo 169, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010. Il progetto deve essere corredato dal piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione firmato da parte di tecnico abilitato per tale elaborato;

(opzione 2: inizio progettazione in caso di necessità ed urgenza della stazione appaltante, già avvenuto prima della stipula del contratto)

1. In data _____ l'appaltatore ha ricevuto l'ordine di servizio per la redazione della progettazione esecutiva ai sensi degli articoli 153, commi 1 e 4, 169, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010, e dell'articolo 11, commi 9, periodi quarto e sesto, e 12, del Codice dei contratti.

2. La progettazione esecutiva, sottoscritta dal progettista _____ qualificato ai sensi delle vigenti disposizioni:

a) deve pervenire alla stazione appaltante entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni (o secondo quanto indicato dall'appaltatore nei casi di offerta acon. più vantaggiosa) dal ricevimento dell'ordine di servizio di cui al comma 1 ed essere corredato dal piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione firmato da parte di tecnico abilitato per tale elaborato;

b) deve essere redatta presso _____;

c) è controllata dal R.U.P. con le modalità previste dalla documentazione tecnico-amministrativa posta a base d'appalto.

3. Il progetto esecutivo è tempestivamente approvato dalla stazione appaltante, previa le verifiche e i controlli di legge e di regolamento, ai sensi dell'art. 169 comma 1) del D.P.R. n. 207 del 2010, e comunque, entro quarantacinque giorni dal ricevimento del predetto progetto esecutivo di cui al comma 2.

4. Il responsabile del procedimento, se ne ravvisa la necessità, dispone che l'appaltatore provveda all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, come previsti dalla documentazione tecnico-amministrativa posta a base d'appalto, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'appaltatore.

5. Se il progetto esecutivo redatto dall'impresa completo del piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione firmato da parte di tecnico abilitato per tale elaborato, non è ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore e in suo danno. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto e all'appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dal capitolato generale in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna delle opere e dei servizi .

Per i motivi di cui al comma 1, le opere saranno consegnate e iniziate non oltre 30 (trenta) giorni dall'approvazione di cui al comma 3.

6. Nel caso di consegna parziale : vedi crono programma.

7. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in 512 (cinquecentododici) giorni naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna da parte della stazione appaltante.

(consegna articolata in più parti)

8. La consegna di cui al comma 6 è riferita alla prima delle consegne frazionate previste dal capitolato speciale. Il tempo utile di cui al comma 7 è riferito all'ultimazione integrale delle opere e delle attività di configurazione;

Articolo 6. Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione delle opere e servizi di o per le scadenze fissate nel programma temporale delle opere e servizi è applicata una penale pari al uno per mille dell'importo contrattuale.

2. La stessa penale si applica in caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo, salvo il diritto di risolvere il contratto.

3. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal documentazione tecnico-amministrativa posta a base d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dell'intervento dei lavori, nella ripresa dei lavori e servizi seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma di fornitura e posa in opera, in proporzione agli interventi non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singole scadenze delle varie lavorazioni e parti in cui è articolato il lavoro, in proporzione a queste. A tale scopo l'aggiudicatario sarà invitato a produrre preliminarmente un dettagliato programma esecutivo (calendario) di realizzazione dei lavori così come risultanti dalla proposta d'offerta elaborata ed approvata.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori ovvero del direttore dell'esecuzione del contratto, nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dell'intervento, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione del contratto perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione delle opere e dei servizi, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo

5. Alle sospensioni dei lavori previste dalla documentazione tecnico-amministrativa posta a base d'appalto come funzionali all'andamento dell'opera e integranti le modalità di esecuzione della stessa si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal documentazione tecnico-amministrativa posta a base d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento.

2. In ogni caso si intendono comprese nelle opere e perciò a carico dell'appaltatore gli oneri ed obblighi che seguono:

- ❑ la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- ❑ i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
- ❑ l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- ❑ l'esecuzione in sito, o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno i regolamentari prelievi di calcestruzzo secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, datato e conservato;
- ❑ le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
- ❑ il mantenimento delle opere, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, comprese la continuità degli scoli delle acque e del transito sugli

- spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere eseguite;
- ❑ il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altri fornitori per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
 - ❑ la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
 - ❑ la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte nonché la pulizia di tutti i locali;
 - ❑ le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
 - ❑ l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
 - ❑ la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazioni regolamentari diurne e notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle vigenti disposizioni di legge, ed in particolare dal Codice della Strada, nei tratti viari interessati dai lavori e sulle strade confinanti con le aree di cantiere, e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
 - ❑ la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;

- ❑ la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudazione dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- ❑ la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, del quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- ❑ l' idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- ❑ l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
- ❑ Ordinanze presso l'Autorità marittima;
- ❑ Autorizzazione provinciale per gli scarichi in acque superficiali;
- ❑ sistemi di monitoraggio ambientale durante l'esecuzione dei lavori e fino al loro collaudo
- ❑ L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Capitaneria di Porto, Regione Friuli Venezia Giulia, Consorzi, rogge, privati, fornitori e gestori di servizi e reti tecnologiche e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. Per i lavori stradali non potrà essere richiesto alcun compenso aggiuntivo per l'esecuzione dei lavori previsti in presenza di traffico.

3. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

Articolo 9. Contabilità.

1. La contabilità è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti e secondo quanto già previsto nella documentazione tecnico-amministrativa a base di gara.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.

3. Al contratto si applica il prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice dei contratti.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori ovvero del direttore dell'esecuzione del contratto, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del D.P.R. n. 207 del 2010.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. n. 207 del 2010.

3. L'appaltatore risponde dei danni, dei ritardi e degli oneri conseguenti, causati da carenze, insufficienze, errori od omissioni riscontrabili nella progettazione esecutiva, nonché causati dalla necessità di rimediare a tali insufficienze, errori od omissioni.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. Non è dovuta alcuna anticipazione.

2. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 169 DPR 207/2010, dopo averla approvata, con le modalità e nei termini previsti nel capitolato speciale a favore dell'appaltatore, direttamente a favore dei progettisti; ovvero un primo acconto pari al 10% (dieci %) entro 30 (trenta) giorni da provvedimenti di cui al comma 1, art. 15 del capitolato speciale ed il saldo, entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del committente.

I pagamenti per i lavori/servizi avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento, ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta e della ritenuta dello 0.50% , raggiungano un importo non inferiore a Euro 1.000.000 (unmilione).

3 Per quanto non espressamente richiamato nel presente contratto, all'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti secondo quanto già previsto nella documentazione tecnico-amministrativa costituente il progetto definitivo.

4. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, e dell'articolo 5, del D.P.R. n. 207 del 2010, per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

5. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, dalla data di ultimazione delle opere.

6. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei subcontraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono le opere, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della Legge 136/2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Documentazione tecnico-amministrativa posta a base d'appalto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli articoli 142 e 144 del D.P.R. n. 207 del 2010.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare della rata, per il quale non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di collaudo è emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione e per tutto il tempo proposto in sede di offerta; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

In ogni caso il periodo di manutenzione è pari a quello offerto dalla ditta in sede di gara (*se previsto nel bando di gara*)

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) frode nell'esecuzione delle opere o altri casi di cui all'articolo 135 del Codice dei contratti;
 - b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione dell'esecuzione del contratto, circa i tempi di esecuzione;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dell'intervento;
 - d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione delle opere e servizi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento delle opere e servizi senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dell'intervento nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto offerte e convenute e alla finalità primaria dell'intervento;
 - i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dell'intervento, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

- m) ogni altra causa prevista dal Documentazione tecnico-amministrativa posta a base d'appalto.
2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza della qualificazione all'esecuzione dell'intervento per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
 3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
 4. La risoluzione in danno all'appaltatore è prevista anche in caso di mancata consegna della progettazione esecutiva o di consegna di una progettazione esecutiva non approvabile.

Articolo 16. Controversie.

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al comma 2, il responsabile del procedimento nomina la commissione di cui all'articolo 240 comma 5 del Codice dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori, ove costituito, del collaudatore, formula all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.
3. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:
 - a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti;
 - b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale.
4. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.
5. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti.
6. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Gorizia con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dell'intervento, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i le opere.

5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data _____ numero _____.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante:

- a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
- c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione delle opere e dei servizi , quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del

2011, in base alla dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni di cui all'articolo 10, comma 7, del D.P.R. n. 252 del 1998 e, comunque, avendo acquisito agli atti l'apposita certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del D.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data _____ al numero _____ dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____, ai sensi dell'articolo 6 del citato D.P.R.

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

3. Si dà atto che in adempimento al protocollo di legalità sono stati trasmessi alla competente Prefettura gli elementi di cui al predetto protocollo con nota prot. n° _____ del _____, che è stato acquisito agli atti della Prefettura di _____; in data _____; Sono pertanto trascorsi i previsti 45 giorni per cui la stazione appaltante può procedere alla stipula del contratto.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti, le opere ed i servizi che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla documentazione tecnico-amministrativa posta a base d'appalto.

3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'art. 37, comma 11, e dall'art. 118, comma 2, del Codice dei contratti, nonché dalla Documentazione tecnico-amministrativa posta a base d'appalto.

4. La stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori qualora ricorra la fattispecie prevista al comma 11 dell'art.37 del Codice.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante _____ numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____ agenzia/filiale di _____ per l'importo di euro _____ pari al _____ per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti e dell'articolo 125 del D.P.R. n. 207 del 2010, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione delle opere impiantistiche e servizi e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di _____, con polizza numero _____ in data ___rilasciata _____ dalla società/dall'istituto _____agenzia/filiale di _____, come segue:

a) per danni di esecuzione per un massimale di euro _____(euro _____), ripartito come da documentazione tecnico-amministrativa posta a base d'appalto;

b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro _____ (_____).

3. Il progettista titolare della progettazione esecutiva incaricato dall'appaltatore, ovvero l'appaltatore stesso, devono munirsi, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, per tutta la durata delle opere e dei servizi e sino alla data di emissione del certificato di collaudo; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e) del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale pari all'importo del quindici per cento di quello progettato.

4. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Ai sensi dell'articolo 137, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto ancorché non materialmente allegati:

- il capitolato generale d'appalto di cui al D.M. 19.4.2000, n. 145, se menzionato nel bando o nella lettera invito, per quanto non in contrasto con il presente capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
- il capitolato speciale;
- tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto posto a base di gara, ad eccezione di quelli

esplicitamente esclusi ai sensi dell'art. 7, c. 3 del Capitolato speciale, di cui sopra;

- ❑ l'elenco prezzi unitari come definiti all'art. 3, c.2-3 del Capitolato speciale;
- ❑ il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 163/2006 e all'articolo 100, comma 5, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;
- ❑ il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 163/2006, all'articolo 89 comma 1 lettera h) del decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
- ❑ il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del D.P.R. 207/2010.
- ❑ le polizze di garanzia previste dal D.Lgs 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010.

Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall'appaltatore in sede di offerta.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nonché per quanto scaturente dalla documentazione tecnico-amministrativa posta a base d'appalto:

il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

il D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010, come richiamati dagli artt. 245-bis, 245-ter, 245-quater e 245-quinquies del Codice dei contratti.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.

3. Il servizio di progettazione e i lavori oggetto del presente appalto non sono imponibili ai fini IVA in conformità con quanto disposto al comma 1, numero 6, dell'art. 9 del D.P.R. 26.10.72, n. 633 (come ulteriormente precisato dalla Circolare n. 41/E del 21.04.2008 dell'Agenzia delle Entrate), in quanto "attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione di porti già esistenti".

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante

L'appaltatore
